



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta

Registro delibere di Giunta N. 7

OGGETTO: Approvazione della convenzione quadro di cui al comma 2 bis dell'art. 44 bis della L.R. 14/2002 per l'adesione alla rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia adeguate allo svolgimento delle procedure di gara.

L'anno 2018 il giorno 24 del mese di GENNAIO alle ore 20:00 , presso la Sede Municipale si è riunita la Giunta.

Risultano:

		Presente/Assente
arch. Del Frate Pietro	Sindaco	Presente
Salvador Daniele	Vice Sindaco	Presente
Tomba Flavia	Componente della Giunta	Presente
Bonetto Davide	Componente della Giunta	Assente
Pittis Cristina	Componente della Giunta	Presente
Marcatti Sigfrido	Componente della Giunta	Presente

Assiste il Segretario sig. Massari dott. Ettore.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate arch. Pietro nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 4, primo comma, n. 9) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche e integrazioni, riconosce alla Regione la potestà legislativa in materia di lavori pubblici d'interesse locale e regionale;
- l'art. 44 bis, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) dispone che la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente;
- l'art. 44 bis, comma 1, secondo periodo, della medesima legge regionale 14/2002 dispone che l'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione;
- l'art. 44 bis, sopra citato, al comma 2 prevede che la Regione eserciti un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti diffuse sul territorio e idonee allo svolgimento delle funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e di autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti;
- la rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere;
- le stazioni appaltanti aderenti alla rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione;
- le stazioni appaltanti in rete si avvalgono delle competenze del personale delle stazioni appaltanti singole o associate, anche appartenenti al comparto unico regionale, attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti ai sensi di quanto disposto dall'art. 44 bis, comma 3, della L.R. 14/2002;
- la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento inter-istituzionale della rete finalizzata alla realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa e che all'interno della medesima Direzione sono costituite le unità specializzate di cui all'articolo 44 della L.R. 14/2002;
- l'art. 44 bis della L.R. 14/2002, che prevede la costituzione della rete di stazioni appaltanti, disciplina un istituto diverso da quanto disposto dall'art. 43 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 con riferimento alla centrale unica di committenza per l'acquisto di servizi e forniture;
- l'art. 44 bis della L.R. 14/2002, che prevede la costituzione della rete di stazioni appaltanti è istituto diverso da quello previsto dall'art. 13 "Stazione unica appaltante" della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" con la quale si dispone che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ... da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in

ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose”, pur perseguendone le medesime finalità;

- con D.P.C.M. 30 giugno 2011 è stato adottato il decreto relativo alle Stazioni Uniche Appaltanti che all’art. 1 “Finalità e modalità di promozione della Stazione unica appaltante” comma terzo dispone che “sono fatte salve le normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle attività di cui al presente decreto, aventi lo scopo di garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”;
- la Regione, tramite l’art. 44 bis della L.R. 14/2002 intende dare attuazione anche a quanto disposto dall’art. 37, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016 con riferimento a tutti i Comuni, compresi quelli già capoluogo di provincia, mediante l’istituzione di forme associative tra i Comuni medesimi e, avvalendosi dei competenti uffici, nell’esercizio autonomo della propria potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, disciplinare compiti e ambiti di svolgimento del ruolo di stazione appaltante di lavori pubblici da parte degli stessi Comuni già capoluogo di provincia, a favore degli enti non sufficientemente organizzati per lo svolgimento di procedure di gare complesse di lavori pubblici;
- le forme associative sono regolate da apposite convenzioni definibili in base all’art. 21 della L.R. 1/2006, come strumento alternativo all’unione dei comuni;
- le forme associative contemplate dalla normativa regionale e richiamate all’art. 55 bis della L.R. n. 26/2014, sono disciplinate mediante l’utilizzo delle convenzioni previste dall’art. 21 della L.R. 1/2006;
- l’art. 21 della L.R. 1/2006 dispone che, in caso di stipulazione della convenzione ci si debba avvalere dei “competenti uffici”, con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti, così come nel caso dell’art. 44 bis della L.R. 14/2002 non si intende dare vita a un organismo autonomo ma a una organizzazione amministrativa innovativa;
- le suddette convenzioni volte ad adempiere all’obbligo normativo di cui all’art. 37, comma 4, lettera b) del d.lgs. 50/2016 rappresentano un modello di organizzazione che concilia, ancor più del consorzio o dell’unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- il comma 1 dell’art. 21 della L.R. 1/2006 prevede che le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati;
- il comma 2 del medesimo articolo dispone che le convenzioni stabiliscano l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e che possano prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l’art. 23 della L.R. 7/2000) prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi
- l’attivazione della rete di stazioni appaltanti di cui all’art. 44 bis della L.R. 14/2002 costituisce presupposto per la razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l’applicazione di criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti, garantendo un profilo di adeguatezza delle stazioni appaltanti nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e

regionale nonché delle unità specializzate deputate a fornire in concreto il supporto richiesto dai singoli enti facenti parte della rete;

- lo strumento per garantire fin da subito la concreta attivazione della rete di stazioni appaltanti sotto il profilo di adeguatezza richiesto dalla disciplina nonché sotto il profilo del rispetto della trasparenza, della regolarità e dell'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose è quello dell'utilizzo del «mezzo elettronico» a partire dalle procedure di affidamento di lavori pubblici, come definito dall'art. 3 lettera ppp) del d.lgs. 50/2016 inteso pertanto come “un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici”;
- l'art. 58 del d.lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 52, disciplina le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
- l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 50/016 saranno comunque obbligatori a decorrere dal 18 ottobre 2018;
- l'utilizzo del “mezzo elettronico” è garantito dalla Regione tramite l'utilizzo della rete informatica regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 44 bis, comma 2, della L.R. 14/2002;
- il coordinamento e il supporto previsto dall'art. 44 bis, comma 2, della L.R. 14/2002 verrà realizzato attraverso la messa a disposizione per tutte le stazioni appaltanti facenti parte della rete della piattaforma telematica sulla quale svolgere inizialmente le procedure di gara e successivamente il processo di realizzazione dell'opera pubblica;

Vista la proposta di convenzione pervenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia via PEC prot. n. in data 16/08/2017, per l'ingresso del Comune di San Giorgio di Nogaro nella “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, di cui allo schema allegato;

Ritenuto, per quanto sopra, di aderire alla convenzione proposta;

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

con votazione unanime

DELIBERA

- di aderire alla proposta di convenzione pervenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per l'ingresso del Comune di San Giorgio di Nogaro nella “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, di cui allo schema allegato;
- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione, incaricando il Segretario generale di seguire gli adempimenti necessari alla sottoscrizione stessa e a quanto previsto dalla convenzione

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Tecnico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Approvazione della convenzione quadro di cui al comma 2 bis dell'art. 44 bis della L.R. 14/2002 per l'adesione alla rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia adeguate allo svolgimento delle procedure di gara.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 17/01/2018

IL RESPONSABILE
F.TO ARCH. PAOLO SARTORI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Del Frate arch. Pietro

Il Segretario
f.to Massari dott. Ettore

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 29/01/2018 al 12/02/2018 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 29/01/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Michela Milani

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/01/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Li 24/01/2018

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Michela Milani

Copia conforme all'originale.
Li 29/01/2018

Il Funzionario Incaricato
Michela Milani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MILANI MICHELA

CODICE FISCALE: MLNMHL64S66L736F

DATA FIRMA: 25/01/2018 12:28:36

IMPRONTA: 76C90FBF72DF8EF34DA9F02D4B754D55DF555C0884B5177DE615F746E3E2308E
DF555C0884B5177DE615F746E3E2308EAC64ADFD869A56E25F9E0FB090B6BEDC
AC64ADFD869A56E25F9E0FB090B6BEDC975C2EB536C27B736CE5BC493C3541A1
975C2EB536C27B736CE5BC493C3541A1B4AC78E74CF2802336B101FE0DBD7545